

# VERBALE DI ACCORDO INTEGRATIVO PER L'ACCESSO AL FONDO DI SOLIDARIETA'

Il giorno 17 febbraio 2010 in Roma

tra

la Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.

e

le Segreterie degli Organi di Coordinamento delle r.s.a DIRCREDITO-FD, FABI, FIBA CISL, FISAC CGIL, SINFUB e UILCA

premesso che

per la gestione delle eccedenze di personale emergenti a seguito del processo di riorganizzazione della Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. è stato in data odierna sottoscritto dalle Parti un verbale d'accordo per l'accesso volontario del personale della BNL al "Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del credito";






le parti convengono che

1) alle lavoratrici/lavoratori che accederanno alle prestazioni straordinarie del Fondo di Solidarietà di cui all'art. 5, co.1 lett. b) del D.M. 28 aprile 2000 n. 158 in applicazione del citato accordo verranno riconosciuti i trattamenti economici integrativi:

a) quale incentivazione all'esodo e ad integrazione del TFR:

- un importo, in unica soluzione, pari alle somme nette necessarie (6% per gli iscritti alla Sezione A ed alla Sezione B) per la prosecuzione della contribuzione volontaria al Fondo Pensioni del Personale della Banca Nazionale del Lavoro, calcolato per i mesi intercorrenti tra la data di risoluzione del rapporto di lavoro e la data di maturazione dei requisiti di legge per aver diritto alla pensione a carico dell'AGO e commisurato alla retribuzione annua lorda percepita alla data di cessazione del rapporto di lavoro sulla base degli elementi noti al momento della definizione della risoluzione consensuale;
- un importo, in unica soluzione, corrispondente a 9,50 mensilità (calcolato sulla base dell'ultima retribuzione annua lorda percepita) qualora manchino 6 mesi alla maturazione del diritto alla pensione a carico dell'AGO; qualora il periodo mancante vada dal 7 mese al 37 mese compreso, si applica per ciascun mese una riduzione dello 0,175 sulle 9,5 mensilità iniziali; qualora il periodo mancante vada dal 38 mese al 60 mese viene riconosciuto in ogni caso il corrispondente di 4 mensilità;
- un importo, in unica soluzione, pari a:
  - per le lavoratrici/lavoratori appartenenti alle Aree Professionali e per i Quadri Direttivi di 1° e 2° livello retributivo: 0,35 mensilità (calcolato sulla base dell'ultima retribuzione annua lorda percepita) per ogni familiare fiscalmente a carico e per ogni anno, o frazione, di accesso alle prestazioni straordinarie del Fondo di Solidarietà;
  - per i Quadri Direttivi di 3° e 4° e i Dirigenti livello retributivo: 0,15 mensilità (calcolato sulla base dell'ultima retribuzione annua lorda percepita) per ogni familiare fiscalmente a carico e per ogni anno, o frazione, di accesso alle prestazioni straordinarie del Fondo di Solidarietà;

*Adgoy*  
  
  
  

- per i beneficiari dell'assegno per i figli portatori di handicap un importo, in unica soluzione, pari a 5.000 € per ogni figlio portatore di handicap e per ogni anno, o frazione, di accesso alle prestazioni straordinarie del Fondo di solidarietà;

- b) mantenimento, durante il periodo di erogazione dell'assegno straordinario, dell'assistenza sanitaria alle stesse condizioni previste per il personale in servizio;
- c) mantenimento per il periodo di accesso alle prestazioni straordinarie del Fondo di solidarietà delle condizioni applicate al personale in servizio in materia di prestito per acquisto della prima casa;
- d) applicazione, a decorrere dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro, delle agevolazioni bancarie in vigore per il personale in quiescenza, comprese le condizioni previste in materia di mutuo per l'acquisto della prima casa;

2) per retribuzione annua lorda si intende la complessiva retribuzione contrattuale ed extra contrattuale compresa la quota extra standard del premio di rendimento, le indennità a carattere continuativo, esclusi il premio aziendale nonché gli elementi retributivi di natura variabile;

3) per mensilità si intende un dodicesimo della retribuzione annua lorda come sopra intesa;

4) ai fini dell'erogazione dell'assegno ad personam sostitutivo del "bonus una tantum di fine rapporto" le lavoratrici/lavoratori che aderiscono al Fondo di solidarietà saranno equiparate/i a coloro che hanno maturato i requisiti per aver diritto alla pensione di vecchiaia;

5) ai fini del calcolo dei predetti trattamenti troveranno applicazione i criteri indicati nella lettera a firma della Banca del 21 aprile 2004 e successivamente confermati con i citati accordi, anch'essa unita al presente verbale di cui costituisce parte integrante.

Letto, confermato e sottoscritto

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.

le Segreterie degli Organi di Coordinamento delle r.s.a.

DIRCREDITO-FD

FABI

FIBA CISL

FISAC CGIL

SINFUB

UILCA

All. cit.